


**COMUNE DI CHIOMONTE**


# OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PROCESSO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE CONCENTRICO

(Codice Prog. ATO n. 12252)

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

## SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE
<b>AC</b>	<b>01</b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b>D</b>	<b>CA</b>	<b>01_III</b>	<b>00</b>

IDENTIFICAZIONE FILE: AC\_01 CA\_01\_III\_00

VERSIONE	DATA	OGGETTO
<b>00</b>	<b>MAGGIO 2017</b>	<b>EMISSIONE PER APPALTO</b>

DATI PROGETTISTI		TIMBRI - FIRME
 <b>aceea</b> PINEROLESE L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	 <b>ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.</b> Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel +39 01212361 • Fax +39012176666 P.Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 • Capitale Sociale 33.915.930,15 • REA di Torino: 680448
<b>IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	<b>Geom. Claudio MERITANO</b>	
<b>IL TECNICO PROGETTISTA</b>	<b>Ing. Pietro Negro</b> Via Gualderia, 11 10023 Chieri (TO) Tel. 3351817897 pietro.negro.ing@gmail.com	<b>Ing. Alessandro Abbà</b> <b>Studio 74 s.r.l.</b> Via Tabona, 5/A 10064 Pinerolo (TO) tel. 0121 377188 info@studio74.eu



## SCHEMA DI CONTRATTO

**Ordine: n° ..... del .....2017 - Centro di costo: ..... - Commessa: ..... - CIG: .....**

L'anno duemilasedici il giorno ..... del mese di .....

**da una parte** il ....., il quale interviene, in qualità di ..... e Legale Rappresentante, di ....., parte che in seguito sarà chiamata “**Ente Appaltante**”;

**e dall'altra parte** il ....., .....il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ..... - del ....., numero di iscrizione al Registro dell'Imprese di ....., codice fiscale e P.IVA. n° ..... - con sede legale in ....., parte che in seguito sarà denominata “**Appaltatore**”.

Premesso che:

- .....

*Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:*

### **Articolo 1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il documento è redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare al DLgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Dlgs 56/2017, di seguito denominato “Codice”.

### **Articolo 2. Oggetto e ammontare del contratto**

1. Ente Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa alle condizioni e specifiche di cui agli elaborati progettuali, nessuno escluso ed all'offerta pervenuta e protocollata in data .....
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. L'importo del contratto ammonta, al netto del ribasso offerto in sede di gara del ..... a complessivi € ..... cui € .....quali oneri per la sicurezza.
4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
5. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale si devono svolgere i lavori e conseguentemente di aver tenuto conto nell'offerta di tutte le particolari condizioni logistiche e di cantierizzazione per l'effettuazione dei lavori stessi.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali, parti integranti del progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ..... il numero telefonico ..... e l'indirizzo e-mail ..... e di Posta Elettronica Certificata ..... cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante nominato ai sensi dei successivi commi, saranno inviate le comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere dichiara di attenersi a quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato generale d'appalto ed in particolare .....

#### **Articolo 5. Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

Resta comunque inteso che sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche

## **Articolo 6. Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende riservarsi la facoltà di subappaltare, nei limiti consentiti dalle vigenti norme le seguenti attività: categoria OS30 opere elettriche, opere rientranti nella categoria OG6, ripristini stradali e nolo a caldo di macchinari.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs.50/2016.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso la Stazione appaltante il Contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del Contratto l'Appaltatore trasmette:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-Contratto; l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

#### **Articolo 7. Durata del contratto.**

1. Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in complessivi **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale tempo tiene conto non solo del tempo necessario all'esecuzione dei lavori, ma anche di quello necessario al reperimento dei materiali, delle attrezzature e delle apparecchiature, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali e delle festività.
2. I lavori dovranno essere eseguiti nell'ordine indicato dal Committente, che dovrà valutare le esigenze operative e la funzionalità degli impianti, nonché della direzione lavori. L'impresa non potrà per questo richiedere alcuna integrazione ai compensi pattuiti.
3. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Reg. n. 207/10, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle condizioni meteo sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle festività, e delle eventuali operazioni di spostamento e/o conservazione dei servizi stessi, nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici, e dell'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare, oltre al termine di tutti i lavori, scadenze intermedie inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi anche da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. In proposito la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere anticipatamente rispetto al collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 del Reg. n. 207/10.
5. Qualora l'impresa accumuli un ritardo nelle indicazioni parziali del programma esecutivo approvato superiore a 5 giorni, dovrà recuperare i tempi previsti entro i 5 giorni successivi con turni giornalieri di lavorazione aggiuntivi estesi anche ai giorni prefestivi e festivi senza alcun oneri aggiuntivo a carico di Ente Appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, l'Ente appaltante, si riserva la facoltà, qualora in caso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo e deroghe.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma dell'art. 1467 del Codice Civile nonché il 1° e 2° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.  
In particolare l'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.

#### **Articolo 9. Pagamenti e tracciabilità.**

1. Anticipazioni
  - a) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice è prevista, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore di contratto stimato dell'appalto. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso spettano all'Ente, anche gli interessi legali sulle somme anticipate, con decorenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
  - b) Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
  - c) Ai sensi Art. 35 comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
    - c.1) l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
    - c.2) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Ente Appaltante in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento lavori;

c.3) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12.03.2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

2. Pagamenti in acconto.

- a) L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, ogni qualvolta l'avanzamento lavori supererà la cifra di € 60.000,00 (sessantamila/00). Gli stati di avanzamento saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche previste dal Codice e ogni stato di avanzamento sarà accompagnato, a cura della Direzione Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
- b) L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% dell'ammontare del Conto Finale e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
- c) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi solo a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC (Art. 30, comma 5 del Codice)
- d) Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto superamento dell'importo dei lavori eseguiti di cui alla lett. a), il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento.
- e) Ente Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa verifica delle fatture quietanzate dei subappaltatori, ove esistenti, in riferimento a quanto riportato alla precedente lett. a) oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali di legge.
- f) Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo di cui alla lett. a)

3. Conto Finale e pagamenti a saldo

- a) Il Conto Finale dei lavori è redatto entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, pari al 10% dell'importo del Conto Finale oltre a quanto previsto al precedente comma 2 lettera 2.c)2.c), la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione, nonché alla consegna da parte dell'Appaltatore degli elaborati as-built così come previsto dall'art. 11.3, comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dalla Direzione Lavori;
- b) Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;
- c) se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
- d) La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del

certificato di regolare esecuzione.

- e) La garanzia fideiussoria per la rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 4 dell'Art. 103 del Codice, e cioè è di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12.03.2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
  - f) Ai sensi dell'Art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, o delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
- a) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento; trascorso tale termine, senza che sia emesso il certificato e lo stato di avanzamento, e i trenta giorni per il conseguente pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
  - b) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
5. Pagamenti a saldo
- Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che Ente Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
6. Tracciabilità
- a) L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
  - b) L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
  - c) Ente verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
  - d) L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Ente Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.



## **Articolo 10. Penali.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art.108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.

## **Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo**

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione (Art. 102 del Codice)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che le opere siano state eseguite secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera da Ente Appaltante.
2. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
3. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
5. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni.
6. Ai sensi dell'Art. 102, comma 3 del Codice, il certificato di regolare esecuzione o collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
7. Ai sensi dell'art102, comma 5 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 6, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

## **Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 106, comma 13 del Codice.

## **Articolo 13. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
  3. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DLgs 81/2008, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
  4. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
  5. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
  6. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

#### **Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'Appaltatore è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

#### **Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Appaltatore ha redatto e consegnato i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 richiamati dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore ha fornito il programma esecutivo.

3. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente a Ente Appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 16. Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'Art. 48 del Codice.

#### **Articolo 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, Ente si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - Mancata prova, entro e non oltre 30 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, di aver ordinato i materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
  - Mancato allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
  - Mancata consegna entro e non oltre i 10 giorni solari e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori, del Programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 8.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In tali casi, il Direttore dei Lavori assegna all'Appaltatore un termine, che non può essere superiore a cinque giorni, per adempiere a quanto previsto ai punti precedenti. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.

2. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'0, comma 1 del presente contratto sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

#### **Articolo 18. Risoluzione del contratto per inadempimenti**

Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le seguenti modalità:

1. Nei casi previsti dagli Art. 108 del Codice nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza.

2. Nei casi di cui all'Art. 108 comma 2 lett. b) del Codice (risoluzione per reati accertati).
3. Nei casi di cui all'Art. 108, comma 3, del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali).
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma precedente, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo.
5. Ai sensi dell'Art. 108 comma 6 del Codice, il Responsabile del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che Ente Appaltante SpA curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

#### **Articolo 19. Recesso dal contratto**

1. Ai sensi dell'art. 109 comma 1, del Codice, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

#### **Articolo 20. Controversie.**

Ente Appaltante e l'Appaltatore, per eventuali controversie, si atterranno a quanto previsto di seguito. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 205 e 207 del Codice.

1. Ai sensi dell'Art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
2. La proposta di transazione, di cui al comma precedente, può essere formulata direttamente dall'Appaltatore o dal RUP, previa audizione dell'Appaltatore stesso. Qualora sia l'Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il RUP, esamina la stessa.
3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
4. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al Reg. n° 207/10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
6. Ai sensi dell'Art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria: è pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
7. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Piemonte, mentre quelle relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Torino.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Ente Appaltante SpA.

## **Articolo 21. Casi di forza maggiore – scioperi**

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare alla Stazione appaltante, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del Contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del lavoro stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione appaltante gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del Contratto si verificassero cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del lavoro, la Stazione appaltante provvederà al computo delle somme corrispondenti al lavoro non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante, nonché a garantire una prestazione, pur minima, di emergenza.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso del lavoro se non in casi di forza maggiore.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere

denunciati alla Stazione appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

## **Articolo 22. Termini per il pagamento delle somme contestate**

Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del Codice il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

## **Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n° 490/94 e del D.P.R. n° 252/98, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge n° 575/65, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n° 252/98, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ....
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni d'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n° 231/2001.

## **Articolo 24. Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.aceapinerolese.it](http://www.aceapinerolese.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

#### **Articolo 25. Cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € ..... Polizza n° .....

#### **Articolo 26. Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha presentato copia delle polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il Capitolato Generale di Appalto n° 145/2000, per la parte ancora vigente
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo ed il compendio delle relazioni
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al predetto piano;
- il Piano Operativo di Sicurezza
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Reg. n. 207/10;
- le polizze di garanzia.

Si evidenzia che, nonostante sia stato consegnato tra gli atti per la partecipazione all'appalto, non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi unitari sono materialmente allegati al presente contratto mentre gli altri elaborati, controfirmati dai contraenti per integrale accettazione, vengono conservati da Ente Appaltante.

#### **Articolo 28. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice dei contratti e dell'articolo 6 del D.lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e dei rispettivi allegati.

Le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA. La tipologia di versamento sarà concordato con gli uffici competenti della Stazione appaltante immediatamente dopo la stipula del Contratto.

Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata, in caso d'uso, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico

dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

#### **Articolo 29. Registrazione.**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto

**Ente Appaltante**

**L'Appaltatore**